

## **CONSAP ON LINE - CONSAP ON LINE – CONSAP ON LINE**

Nell'ottica del perseguimento di una maggior snellezza e conseguente rapidità degli iter di spesa nel settore, particolarmente delicato, del servizio sanitario della Polizia di Stato, si reputa conveniente apportare delle modifiche ad alcune procedure amministrativo contabili fino ad ora osservate.

Con la presente si fa specifico riferimento all'attività di sorveglianza sanitaria prevista dalla Legge 626/94, al monitoraggio per il personale impiegato nell'area Kosovo/Bosnia-Herzegovina e agli accertamenti per la prevenzione della Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (A.I.D.S.).

Per quanto riguarda in particolare le spese relative all'attività di sorveglianza sanitaria prevista dalla Legge 626/94 la Direzione Centrale di Sanità con circolare prato n.850 1 A.A.Bis 3-32 del 5 gennaio 2000 aveva già disposto che le stesse potevano essere effettuate dagli Uffici sanitari competenti senza necessità della preventiva autorizzazione ministeriale qualora i relativi accertamenti rientrassero puntualmente tra quelli protocollati con la circolare della stessa Direzione Centrale n. 850 1 A.A. 12-859 del 22.3.1997 e degli eventuali successivi aggiornamenti; inoltre, veniva disposto che la relativa documentazione di spesa doveva essere tempestivamente inviata a questo ufficio per l'atto di ratifica. .

Ebbene, in considerazione dell'esperienza acquisita nel corso degli anni precedenti e del fatto che si tratta di attività specificatamente protocollate nonché sottoposte al controllo ed alla verifica demandati agli Uffici di coordinamento sanitario delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 6 del D.M.10.9.2001, si ritiene che la procedura di pagamento degli accertamenti eseguiti possa esaurirsi in sede periferica, senza più bisogno, dalla data della presente, dell'atto di ratifica che appare, ormai, privo di contenuto.

Pertanto, le fatture di spesa, munite dei visti e delle atte stazioni di rito, dovranno essere trasmesse direttamente al competente Ufficio Territoriale del

Governo che, a seguito dei necessari controlli, procederà al pagamento con utilizzo dei fondi accreditati sul capitolo 2593.

D'intesa con la Direzione Centrale di Sanità si è stabilito che analogo comportamento dovrà essere adottato anche per le spese connesse alle altre esigenze sanitarie precedentemente indicate ed esattamente:

- a) Accertamenti previsti per il monitoraggio per il personale impiegato nell'area KosovojBosnia-Herzegovina di cui alla circolare della Direzione Centrale di Sanità del 3.4.2002.
- b) Accertamenti previsti per la prevenzione della Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (A.I.D.S.) e per la profilassi in caso di esposizione occupazionale di cui alle circolari n.333.A/333.F/9808.P(27) del 28.7.1988 e n.850/P.24-606 del 3.2.2002 rispettivamente della Direzione Centrale del Personale e della Direzione Centrale di Sanità.
- c) Accertamenti previsti per la prevenzione delle epatiti infettive effettuati nelle medesime circostanze che richiedono l'espletamento degli esami di cui al precedente punto b).

Resta inteso che qualora gli accertamenti da effettuare non rientrassero, per tipologia o frequenza, fra quelli previsti nei predetti protocolli, gli Uffici sanitari competenti dovranno richiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione Centrale di Sanità - Servizio Affari Generali di Sanità - Divisione I, la quale, una volta formulato il parere di competenza invierà la relativa documentazione a questo ufficio per l'autorizzazione alla spesa.

Si rammenta, infine che gli accertamenti sanitari in argomento saranno generalmente effettuati presso strutture sanitarie pubbliche; qualora enti sanitari privati offerissero prezzi più vantaggiosi, ma comunque non inferiori agli onorari previsti dai tariffari minimi degli Ordini dei Medici, gli stessi potranno essere effettuati presso le strutture private.

Si confida nella consueta scrupolosa osservanza.